



**COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE**  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore III – ATTIVITA' TECNICHE E AMBIENTALI  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

**DISCIPLINA ED UTILIZZO DELLE AREE  
DEMANIALI DESTINATE ALL' ALAGGIO E  
SOSTA IMBARCAZIONI**

Tavola

**REGOLAMENTO COMUNALE**

Scala

Data

L'ASSESSORE AL DEMANIO  
*Avv. Luisa RUSSO*

IL SINDACO  
*Avv. Antonio LUCIANI*

IL DIRIGENTE  
*Ing. Graziano CIALFI*

L'ISTRUTTORE  
*Dott. Antonello URSI*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
*Arch. Maurizio BASILE*

Spazio riservato ai competenti uffici

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del .....**

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle aree demaniali previste dal vigente Piano di Spiaggia, destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni.

## **Articolo 2– Aree destinate all'alaggio di imbarcazioni**

1. Il Comune di Francavilla al Mare individua, attraverso il Piano di Spiaggia, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 23/10/2018 le aree destinate all'alaggio natanti e corridoi di lancio delle imbarcazioni da diporto.
2. Sugli elaborati grafici allegati al Piano, le unità di cui al presente articolo sono individuate dalla lettera "A" seguita da un numero.
3. Il PDMC individua, negli elaborati grafici, 8 (otto) aree destinate al libero varo, alaggio e sosta di piccole imbarcazioni da diporto indicate dalla lettera "A" seguita da un numero.
4. Le suddette aree per il libero alaggio natanti sono gestite dall'Ente comunale come per le spiagge libere. Lo stesso Ente locale può preventivamente strutturare, per le stesse aree, in forma singola o accorpata, secondo le necessità, la forma dell'affidamento gratuito senza scopo di lucro ad associazioni e cooperative. L'affidamento avviene per mezzo di evidenza pubblica.
5. Per ciascuna area individuate dalla lettera "A" del PDMC, l'Ufficio Demanio Marittimo definisce il numero massimo delle imbarcazioni accoglibili.
6. Le aree ed i relativi specchi acquei antistanti, sono gli unici siti destinati ad alaggio e sosta di piccole unità da diporto e diventano attive dopo la installazione della prevista segnaletica sia terra che in mare (solo per la sosta temporanea). Dette aree, qualora inutilizzate (per riconsegna autorizzazione, ecc.) verranno automaticamente ricondotte a spiaggia libera.

## **Articolo 3 – Norme di uso e comportamento delle aree per alaggio e rimessaggio barche in concessione**

1. Nelle zone demaniali di cui all'art. 2, il deposito di imbarcazioni e le operazioni di alaggio e varo sono consentite nell'osservanza delle seguenti disposizioni:
  - a) Ogni imbarcazione deve essere munita di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Francavilla al Mare, corredata da apposita targhetta recante l'indicazione del numero di autorizzazione che il Comune di Francavilla al Mare provvederà al rilascio unitamente all'autorizzazione e recante le seguenti indicazioni: "COMUNE DI FRANCAVILA AL MARE – UFFICIO DEMANIO MARITTIMO – AUTORIZZAZIONE N. \_\_\_\_\_ – DEL \_\_/\_\_/\_\_";
  - b) Sono ammesse unicamente imbarcazioni utilizzate per diporto di lunghezza massima non superiore a mt. 5,00; non sono ammesse imbarcazioni utilizzate a fini di lucro, quali noleggio con o senza barcaiolo, taxi boat o altro;
  - c) La targa di cui al punto 1) deve essere permanentemente fissata in modo ben visibile sull'imbarcazione; in alternativa i dati medesimi potranno essere indicati direttamente sulla barca, purché con caratteri indelebili e ben visibili. L'autorizzazione deve essere conservata con cura dal proprietario ed esibita, in originale o copia autentica, a richiesta delle Autorità competenti; nel caso in cui l'imbarcazione sia coperta da telo protettivo, i dati dell'autorizzazione dovranno comunque essere ben visibili;



- d) Ogni imbarcazione deve essere depositata esclusivamente nel posto barca indicato sull'autorizzazione; fra una imbarcazione e l'altra dovrà essere lasciato libero per il passaggio delle persone uno spazio della larghezza di almeno cm. 50;
- e) L'alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente tramite gli appositi corridoi di alaggio e varo debitamente segnalati, se esistenti. Qualora tali corridoi non esistano, l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente in giorni ed ore di scarsa frequentazione di bagnanti e mantenendo comunque la distanza di sicurezza di almeno mt. 10 dal bagnante più vicino;
- f) Ogni imbarcazione può essere spostata dallo spazio ad essa destinato unicamente per l'effettuazione di operazioni di alaggio e varo, e non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per brevi periodi) in altre zone dell'arenile. Qualora per l'alaggio ed il varo vengano utilizzati appositi carrelli od altri supporti, i medesimi al termine dell'utilizzo dovranno essere immediatamente riportati nello spazio destinato all'imbarcazione, evitando di lasciarli parcheggiati su altre aree;
- g) Tutte le imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione, pulizia, efficienza e navigabilità. E' vietato il deposito anche temporaneo sulle imbarcazioni ed al di sotto di esse di qualsiasi materiale o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l'alaggio, il varo e la navigazione;
- h) Il telo di protezione, se esistente, e gli altri materiali ed attrezzature conservati a bordo delle barche (sempre comunque nel rispetto del precedente punto g) dovranno essere debitamente fissati in modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre il loro posizionamento dovrà essere eseguito in modo tale da lasciare visibile la targa di cui al precedente punto a).
- i) Nelle zone destinate ad alaggio, varo e deposito delle imbarcazioni è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime, salvo la normale pulizia, i cui residui non dovranno essere lasciati sul posto ma immediatamente smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Per l'esecuzione di altri lavori l'imbarcazione dovrà essere rimossa dall'arenile.
- j) I proprietari delle imbarcazioni sono tenuti, ciascuno per la zona di propria pertinenza, a mantenere la medesima in condizioni di pulizia e decoro, al taglio dell'erba e rovi ed alla rimozione di eventuali rifiuti, cumuli di sabbia o terra ed altro che dovessero essere presenti.
- k) Per esigenze di pulizia dell'arenile potranno essere contattati i titolari delle imbarcazioni per la temporanea rimozione dei mezzi con un preavviso minimo di 20 giorni, che sarà comunicato attraverso i recapiti indicati nella domanda.
- l) In caso di condizioni meteomarine avverse di notevole intensità, che possano pregiudicare la sicurezza delle imbarcazioni depositate sull'arenile, i proprietari delle imbarcazioni medesime sono autorizzati a rimuoverle ed a depositarle temporaneamente nella più vicina area demaniale sicura, a condizione che ciò venga fatto in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità né il libero passaggio pedonale e veicolare ed i diritti di terzi. Le imbarcazioni dovranno poi essere ricollocate, a cura dei medesimi proprietari, nell'area ad esse destinata entro 24 ore dalla cessazione delle condizioni meteomarine sfavorevoli.

#### **Art. 4 – Rilascio dell'Autorizzazione**

1. Chi intende depositare una imbarcazione nelle zone a ciò destinate, deve preventivamente presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla al Mare, redatta



sull'apposito modulo. La domanda dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it](mailto:protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it) corredata con:

- fotocopia del documento d'identità del richiedente;
  - ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria di € 50,00;
  - almeno due fotografie digitali in formato JPEG dell'imbarcazione; in alternativa un cd rom o dvd contenente i file digitali potrà essere consegnato materialmente, unitamente alla documentazione richiesta, all'Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla al Mare
2. La medesima procedura dovrà essere seguita qualora si intenda richiedere autorizzazione per la collocazione, nelle aree demaniali, di una rastrelliera per canoe, windsurf e simili. In tal caso la domanda dovrà essere corredata, anziché della fotografia dell'imbarcazione, di uno schema della rastrelliera con l'indicazione del numero di posti disponibili.
  3. L'Ufficio Demanio Marittimo rilascerà – compatibilmente con la disponibilità di posti – autorizzazione nominativa al deposito dell'imbarcazione e la relativa targa di identificazione. La collocazione dell'imbarcazione sull'arenile verrà decisa dall'Ufficio Demanio Marittimo in relazione ai posti disponibili e sulla base dei criteri di rilascio delle autorizzazioni stabiliti al successivo punto 8).
  4. Le autorizzazioni saranno rilasciate per un periodo di anni 5 (cinque). L'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio è valida esclusivamente per il periodo fissato, e non comporta alcun diritto al rinnovo automatico. Pertanto l'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento decidere eventuali variazioni alla disposizione ed alle normative di assegnazione dei posti, senza che per ciò derivi diritto di prelazione ai precedenti assegnatari.
  5. Alla scadenza, compatibilmente con quanto stabilito al paragrafo precedente, potrà essere rilasciata una autorizzazione in rinnovazione, sempre per il medesimo periodo, previa nuova richiesta presentata dall'intestatario entro la data della scadenza. L'Ufficio Demanio Marittimo potrà negare il rinnovo dell'autorizzazione o disporre la revoca qualora il titolare si sia reso responsabile di violazioni al presente Regolamento, salva ogni altra sanzione nei suoi confronti.
  6. Il titolare dell'autorizzazione deve esercitarla personalmente, ed unicamente per il deposito dell'imbarcazione per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata, senza alcuna facoltà di cessione temporanea o permanente a favore di terzi.
  7. Nel caso in cui il titolare intenda sostituire l'imbarcazione con un'altra, purché sempre di sua proprietà, dovrà presentare una nuova istanza, corredata della fotografia della nuova imbarcazione, e manterrà il diritto ad occupare il medesimo posto precedentemente assegnato. L'imbarcazione che è stata sostituita non potrà più essere depositata negli spazi individuati nel presente regolamento.
  8. Qualora numero di domande sia eccedente rispetto alla disponibilità di posti, verranno favoriti i residenti nel Comune di Francavilla al Mare, dopodiché seguirà criterio cronologico di protocollo della domanda stessa.

## **Articolo 5 - Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile**

1. Ove venga riscontrata la presenza di unità non rispondenti a quanto prescritto dal presente regolamento le stesse potranno essere rimosse da personale comunale e trasferite nel deposito comunale o altro sito all'uopo individuato. Gli interessati proprietari potranno ritirare dette imbarcazioni previo pagamento delle spese di rimozione e la custodia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorso il quale le stesse imbarcazioni saranno acquisite nel patrimonio del Comune ed alienate e/o demolite.



2. La disposizione del comma precedente troverà applicazione anche nel caso di rinvenimento di scafi ed oggetti incustoditi in qualsiasi parte dell'arenile comunale.
3. Gli scafi e gli oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado o comunque che non presentino le caratteristiche di efficienza e navigabilità, saranno immediatamente rimossi quale rifiuto, con smaltimento secondo le disposizioni vigenti.

#### **Articolo 6 – Sanzioni**

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento.
2. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno sanzionati ai sensi all'art. 1164 del Codice della Navigazione e mediante segnalazione alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 1161 – 1° comma – del Codice della Navigazione (occupazione abusiva di area demaniale marittima);
3. La navigazione nei pressi della costa deve avvenire nel rispetto delle limitazioni stabilite dalle leggi e regolamenti, nonché delle relative Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto, competente in materia. I contravventori, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste, saranno responsabili di eventuali danni arrecati a persone e cose.

#### **Articolo 7 – Entrata in vigore e norma transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Francavilla al Mare abrogando ogni eventuale disposizione precedente.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i proprietari e possessori degli scafi ed oggetti presenti sull'arenile dovranno regolarizzare la loro posizione chiedendo l'autorizzazione di cui al presente Regolamento. Decorso il suddetto periodo, il Comune provvederà alla rimozione delle imbarcazioni prive di autorizzazione nei modi di cui al precedente art. 5.

